

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4220

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAGNI, RIDI, CANNELONGA, RONZANI, COLOMBINI,
ANGELINI GIORDANO, CAPECCHI, MINOZZI,
CHELLA, BULLERI, POLIDORI, DIGNANI GRIMALDI,
GASPAROTTO, FACHIN SCHIAVI, CORDATI ROSAIA**

Presentata il 28 settembre 1989

Norme per l'attuazione delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili in materia di servizi di trasporto — Istituzione di una apposita Commissione, presso il Ministero dei trasporti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo la legge 30 marzo 1971, n. 118 (articolo 27) e dopo il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (articolo 20) sull'abbattimento delle barriere architettoniche, a distanza cioè di quasi 20 anni, non molto è stato fatto per garantire ai cittadini affetti da invalidità il diritto all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nella società, anche attraverso una mobilità sul territorio che non sia impedita da barriere.

È vero che in alcuni edifici pubblici ad opera di enti locali sono stati introdotti accorgimenti strutturali per consentire l'accesso a tutti i cittadini con scivoli, ascensori adattati, scale mobili.

È anche vero, però, che vi sono numerose altre barriere di cui non tutti e non sempre ci rendiamo conto e che riguardano tutti i mezzi di trasporto pubblici, i quali, salvo pochissime eccezioni, sono di difficile accesso non solo agli invalidi ma anche a quella parte di cittadini che pur essendo autosufficienti, trovano difficoltà se non impedimento, all'accesso ai treni, agli autobus per il trasporto urbano, alle navi traghetto, agli aerei.

Riteniamo che, se vogliamo rendere veramente operativo quanto contenuto nell'articolo 27 della legge n. 118 del 1971 e nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, il Ministero dei trasporti debba in-

tervenire affinché tutti i mezzi di trasporto pubblico vengano gradualmente modificati fino a giungere ad un loro completo adeguamento entro il termine del 31 dicembre 1992.

In previsione della sostituzione dei mezzi che verranno tolti dalla circolazione per un naturale processo di invecchiamento, il Ministero dovrà istituire una Commissione all'uopo istituita che elabori proposte tecniche di modifica dei mezzi, attuabili entro i tempi previsti.

Crediamo utile ricordare, affidando ai tecnici le modalità di realizzazione, che gli impedimenti all'accesso per tutti ai mezzi di trasporto pubblico riguardano principalmente treni, autobus, navi, aerei.

In particolare occorrerà tenere presente per i treni: una distanza diversa tra marciapiede e gradino e dei gradini fra loro; l'ampliamento delle porte di accesso; porte con accesso rasoterra; ampliamento dei corridoi e degli scompartimenti per le carrozzelle; scale mobili per

accedere ai sottopassaggi e ai treni. Per gli autobus: i gradini, i sedili, la distanza dal marciapiede alle fermate. Per le navi: sostituzione degli scalandroni con scale mobili; ascensori interni per accedere ai vari piani; abbattimento di alcune piccole barriere esistenti nelle comunicazioni interne. Per gli aerei: le scale mobili per l'accesso; spazi riservati e più ampi in alcune zone interne dell'aereo.

Pensiamo che debbano essere previste agevolazioni per quelle aziende di trasporto pubblico che nei termini previsti dall'articolo 1 procedano alle modifiche e alle sostituzioni dei mezzi; così come dovrebbero beneficiare di alcune agevolazioni le aziende costruttrici che si impegnano nella progettazione e nella costruzione dei modelli modificati.

Questa proposta di legge ha bisogno del sostegno di tutti proprio perché dovrebbe rispondere al diritto di tutti alla mobilità, diritto che oggi non è garantito a coloro che per età o per invalidità sono impediti da barriere diffuse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita presso il Ministero dei trasporti una Commissione per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1978, n. 384, che garantiscono l'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico da parte degli invalidi non deambulanti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede all'insediamento della Commissione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione è composta dal Ministro dei trasporti che la presiede, o da un Sottosegretario all'uopo delegato, e da:

a) un dirigente generale dell'aviazione civile;

b) un dirigente generale della motorizzazione civile;

c) un dirigente generale della marina mercantile;

d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni;

e) due rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati dall'UPI;

f) due rappresentanti delle amministrazioni comunali, designati dall'ANCI;

g) tre rappresentanti delle industrie interessate, designati dalle federazioni di categoria;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dalle confederazioni maggiormente rappresentative;

i) un rappresentante dell'ente Ferrovie dello Stato;

l) tre docenti universitari ordinari di insegnamenti riguardanti il settore del trasporto, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ANMIC, ANMIL, ANMIG.

4. Segretario della Commissione è un dirigente del Ministero dei trasporti.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del Ministero dei trasporti.

6. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) verificare lo stato di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e delle norme di attuazione del medesimo articolo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1978, n. 384;

b) predisporre un piano di interventi, comprensivo delle soluzioni tecniche idonee a conferirgli applicabilità, per la piena attuazione della normativa di cui alla lettera a) entro il 31 dicembre 1992.

7. La Commissione dura in carica un anno. Al termine dei suoi lavori, il Ministro trasmette una relazione al Parlamento illustrativa delle verifiche compiute e delle linee di intervento da adottare.

8. Entro 30 giorni dalla trasmissione il Parlamento esprime il proprio parere. In ogni caso, oltre tale termine, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta le misure necessarie.

ART. 2.

1. I contratti di acquisto aventi per oggetto mezzi di trasporto destinati a pubblico servizio come vagoni ferroviari, navi traghetto, aerei, successivi alla data del 31 dicembre 1992, saranno annullabili ove le forniture in oggetto non possiedano i requisiti per l'accesso degli invalidi non deambulanti, previsti dai provvedimenti di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per il 1990 e il 1991 del capitolo 7306 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.